FAQ

Aggiornate sulla base delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e come modificato successivamente da ultimo con decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

(ultimo aggiornamento 31 marzo 2022)

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.

Sono contenuti che vengono costantemente aggiornati anche in base alle domande che ci giungono con maggiore frequenza sul tema della pratica sportiva.

Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni così come vengono definite.

Per questioni più generali si rimanda alle FAQ presenti sul sito del Governo.

Qualora non trovaste la risposta alla vostra domanda è possibile scrivere una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: emergenzacovid.sport@governo.it (questo indirizzo di posta non accetta messaggi da indirizzi PEC).

Per cosa è richiesta la Certificazione Verde COVID-19?

A far data dal 1° aprile 2022, ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute è consentito:

- l'accesso come pubblico a eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;
- l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso;
- l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione verde per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

Inoltre, ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute è consentito l'accesso come pubblico a eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto.

Sempre a far data dal 1° aprile 2022, per la pratica sportiva all'aperto, anche di squadra o di contatto, non è richiesto alcun tipo di Certificazione Verde COVID-19.

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle Certificazioni Verdi COVID-19 previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all'aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi COVID-19, in base all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al seguente link.

Per l'accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all'aperto, è richiesta la certificazione verde?

L'accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, con esclusione dell'obbligo di certificazione verde per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

La certificazione verde può essere sostituita da un'autodichiarazione?

No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde COVID-19 deve essere effettuato ad ogni accesso.

È richiesta la certificazione verde per il solo transito necessario a raggiungere luoghi di allenamento all'aperto?

No, la Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta per il solo transito all'interno di luoghi chiusi finalizzato al raggiungimento di spazi all'aperto. È invece obbligatorio il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la certificazione verde per assisterli all'interno degli spogliatoi?

No, la Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità che li assistono all'interno degli spogliatoi. Resta l'obbligo del corretto utilizzo da parte degli accompagnatori dei dispositivi di protezione individuale; inoltre, gli accompagnatori, se non in possesso di certificazione verde, ad eccezione del tempo strettamente connesso all'assistenza nello spogliatoio, non potranno sostare all'interno degli ambienti per i quali è richiesta la certificazione verde.

Gli accompagnatori possono assistere agli allenamenti all'interno degli impianti sportivi?

Si, è possibile assistere agli allenamenti all'interno di impianti sportivi (all'aperto e al chiuso) nel rispetto della normativa prevista per gli spettatori di eventi sportivi.

Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la certificazione verde?

La Certificazione Verde COVID-19 non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive. Resta fermo l'obbligo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e del distanziamento.

La certificazione verde rilasciata in seguito all'effettuazione di un tampone deve essere valida per tutta la durata dell'allenamento/evento/competizione sportiva?

Nel caso in cui sia consentito l'accesso con la Certificazione Verde COVID-19 base, la stessa deve essere valida al momento del controllo, ovvero all'ingresso del servizio per il quale ne è richiesto il possesso.

Ci sono prescrizioni per l’utilizzo di impianti sciistici?

L’accesso agli impianti sciistici è consentito con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.

È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive?

Si, con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all’aperto che al chiuso.

Per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato).

Per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all’aperto, l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (cd. green pass base).

È richiesta la certificazione verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno dell’impianto sportivo?

Si. In riferimento alla necessità di possesso della Certificazione Verde COVID-19 da parte di operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, ecc., si rappresenta che la normativa vigente prevede che per chiunque svolga una attività lavorativa, anche nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la Certificazione Verde COVID-19.

La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. La disposizione non si applica, invece, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

È possibile svolgere attività sportiva in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto"?

Ai fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

Diversamente è possibile utilizzare gazebo e tensostrutture, equiparabili a spazi all’aperto, con la garanzia di adeguata aereazione naturale e di ricambio d’aria senza l’ausilio di ventilazione meccanica controllata. In questi casi si suggerisce di garantire l’aerazione naturale da aperture laterali dirette all’esterno pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, con una distanza non inferiore a 5 metri da eventuali mura o recinzioni confinanti con la struttura stessa.

In caso di utilizzo di strutture con copertura a cupola, ferma restando l’apertura laterale diretta all’esterno di superficie pari ad almeno il 50% della superficie laterale della struttura, è necessario anche l’utilizzo di aspirazione ed espulsione d’aria dalla sommità della struttura stessa.

Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le disposizioni in merito all’utilizzo delle palestre scolastiche in orario curriculare sono in capo al Ministero dell’Istruzione.

L'accesso alle attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche è assimilato a all'accesso a qualunque altra palestra e rientra, pertanto, nella disposizione di sospensione o di utilizzo della certificazione verde prevista dalla norma.

Le palestre e piscine, esterne al complesso scolastico, possono essere utilizzate dalle scuole in orario curriculare?

Le palestre e le piscine esterne agli istituti scolastici possono essere utilizzate dagli studenti in orario curriculare, nelle zone ove sia generalmente consentito l’accesso a dette strutture.

Nei casi in cui sia stipulato un regolare contratto tra istituto scolastico e piscina/palestra, quest'ultima può essere considerata come estensione dei locali scolastici e l'attività svolta al suo interno facente parte delle normali ore curriculari.

Pertanto, l’accesso agli studenti sarà consentito alle stesse condizioni previste dalla normativa per l’accesso al plesso scolastico.

Tuttavia, durante l'orario di accesso degli studenti in orario curriculare è opportuno che sia garantito l'uso esclusivo della palestra/piscina da parte della scuola, limitando gli ingressi agli utenti esterni: questi ultimi potranno accedere all’uscita degli studenti e subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione.

Quali sono gli sport di contatto?

In termini generici ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l'attrezzatura sportiva tra i giocatori. A seguito dell'emergenza epidemiologica e dell'esigenza di limitare al massimo le occasioni di contagio, è stato necessario disciplinare la tematica con l'emanazione del decreto del Ministro dello sport 13 ottobre 2020 che indica quali siano gli sport da contatto e quali di questi, in caso di restrizioni, sia possibile svolgere in forma individuale.

Cosa si intende per "attività svolta in forma individuale"?

Si intende l'attività sportiva o motoria svolta anche in più persone, ma senza contatto tra loro. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

Cosa si intende per palestra?

Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria.

Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?

Si intende l'apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.